ISTITUTO COMPRENSIVO RENDE COMMENDA

Via Caduti di Nassirya 87036 RENDE (CS) Tel. 0984-463930

Mail: csic8ak00c@istruzione.it Pec: csic8ak00c@pec.istruzione.it

C.M. CSIC8AK00C – C.F.: 98094130782 –

Codice Univoco UFYJTE - Codice iPa istsc_csic8ak00c

ISTITUTO COMPRENSIVO - "RENDE - COMMENDA"-RENDE
Prot. 0021697 del 09/12/2025
V-7 (Uscita)

Ai genitori

Ai docenti

Al personale Ata

OGGETTO: ***Disposizioni in materia di pediculosi***

Poiché gli studi epidemiologici evidenziano una maggiore incidenza della pediculosi nelle fasce di età corrispondenti alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, le azioni previste dal presente protocollo sono rivolte prioritariamente a tali comunità scolastiche.

La Circolare Ministeriale n. 4 del 13 marzo 1998 prevede la **sospensione della frequenza scolastica fino all'inizio di un idoneo trattamento**, certificato dal medico curante. Per *idoneo trattamento* si intende la **rimozione manuale accurata di tutte le lendini (uova di pidocchio)** associata all'uso di **uno shampoo antiparassitario**, da ripetere dopo 8 giorni.

Ai fini della riammissione scolastica, la stessa circolare stabilisce che l'alunno può rientrare a scuola **già il giorno successivo al primo trattamento**, poiché la terapia riduce significativamente il rischio di trasmissione. Il **certificato di riammissione**, per tutte le malattie infettive e parassitarie, deve essere rilasciato dal **medico curante**.

Azioni di controllo

Nel controllo della pediculosi in ambito scolastico si distinguono:

- **azioni routinarie**, svolte indipendentemente dalla presenza di casi segnalati;
- **azioni straordinarie**, attivate in seguito alla segnalazione di casi singoli o di focolai epidemici.

Segnalazione dei casi sospetti

Qualora un insegnante noti **segni evidenti di infestazione** su un alunno (presenza visibile di lendini numerose e/o del parassita, senza necessità di ispezione), segnala tempestivamente il sospetto caso al

Dirigente Scolastico e al **docente prevalente/coordinatore di plesso**, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 22/12/1967 n. 1518.

In accordo con la Dirigenza, il docente informa **in modo riservato** i genitori dell'alunno affinché verifichino l'eventuale infestazione e provvedano alle opportune misure di trattamento.

L'insegnante mantiene la **massima riservatezza** e non assume iniziative autonome (informare altri genitori, spostare di posto l'alunno, ecc.) in contrasto con la tutela della **privacy**.

Mancata collaborazione della famiglia

In caso di persistente mancata collaborazione, il Dirigente Scolastico invia ai genitori:

- una **comunicazione formale** con richiesta di **certificato medico o autocertificazione di avvenuto trattamento** ai fini della riammissione scolastica;
- il **modulo di autocertificazione**.

Gestione dei focolai epidemici

In presenza di **due o più casi nella stessa classe**, si configura un focolaio epidemico e si attivano tre livelli di intervento:

1° Livello

Alla segnalazione di due o più casi, proveniente da genitori, docenti o personale sanitario del S.I.S.P., il Dirigente Scolastico invia:

ai genitori degli alunni infestati:

- richiesta di certificato medico o autocertificazione di avvenuto trattamento;
- modulo di autocertificazione;

ai genitori degli altri alunni della classe:

- una comunicazione informativa standard contenente indicazioni di base sulla pediculosi e sulle misure preventive.

2° Livello

Se, entro 30 giorni dall'attivazione del 1° livello, si verificano **due o più reinfestazioni nella stessa classe**, la Dirigenza informa il **Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.)**, che predispone una **nota informativa** per le famiglie, illustrando la situazione epidemiologica in atto e ribadendo le corrette misure di prevenzione e trattamento.

3° Livello

Qualora, nonostante gli interventi precedenti, si registrino **focolai ricorrenti per oltre due mesi consecutivi**, il Dirigente Scolastico segnala la situazione al S.I.S.P., che procede all'individuazione delle eventuali criticità (errori nelle modalità di trattamento, utilizzo di prodotti inefficaci, mancato controllo familiare, ecc.).

In presenza di comportamenti **non collaborativi o ostruzionistici** da parte delle famiglie, il Dirigente, d'intesa con il S.I.S.P., può richiedere **obbligatoriamente il certificato del medico curante** per la riammissione scolastica.

Qualora il mancato controllo del minore possa configurare una **carenza delle funzioni genitoriali**, il Dirigente Scolastico provvede a segnalare la situazione al **Servizio Socio-Assistenziale competente** per gli eventuali provvedimenti del c

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa *Simona SANSOSTI*

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale
(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD e ss. mm.ii.)